

SULLA POSSIBILE APPLICABILITÀ DELL'ACCISA RIDOTTA PER L'USO DEL GAS NELLE LAVANDERIE A GETTONI

Al Difensore civico è stata posta la questione relativa all'applicabilità o meno dell'accisa ridotta sugli usi industriali del gas naturale anche alle lavanderie a gettone.

La questione si è posta in quanto l'art. 26, commi 1 e 3, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 recante "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" in combinato disposto con l'Allegato I del medesimo decreto consente l'applicazione dell'accisa ridotta sugli "impieghi del gas naturale destinato alla combustione in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi" nonché in una vasta gamma di attività richiamate dalla norma e, cioè, "nelle attività artigianali ed agricole, nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento" (quando gli impianti abbiano determinate caratteristiche anche se alimentano utenze civili), "negli stabilimenti di produzione" e nelle "operazioni connesse con l'attività industriale".

Poiché tra le attività ivi richiamate per le quali l'uso industriale del gas è presunto dal legislatore (con conseguente applicazione dell'accisa ridotta) non figurano le lavanderie a gettone, ci si è chiesti se queste ultime possano essere ricomprese nelle attività industriali produttive di beni e servizi ai fini dell'estensione dell'aliquota più favorevole.

Sul punto, l'interpretazione offerta dall'Agenzia delle Dogane risale alla nota del 12 marzo 2008, prot. n. 4941/V, che ha evidenziato come i presupposti per l'applicazione dell'accisa ridotta siano costituiti "dal fatto che il prodotto venga utilizzato:

1. da parte di un soggetto che eserciti un'attività industriale, ossia un'attività economica professionalmente esercitata e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi con scopo di lucro;
2. nell'ambito dello svolgimento della predetta attività industriale".

Considerato, dunque, che la nota citata non si è occupata nello specifico delle lavanderie a gettone, il Difensore civico ha coinvolto la locale amministrazione doganale al fine di addivenire ad un orientamento interpretativo sul punto.

Infatti, riprendendo anche i rilievi contenuti nella nota citata e nel parere dell'Avvocatura dello Stato ivi richiamato, "i criteri in base ai quali distinguere le attività assoggettabili all'aliquota per combustione per "usi industriali" vanno desunti dall'art. 2195 cod. civ." che, al comma 1, n. 1), individua l'attività industriale come attività "diretta alla produzione di beni o di servizi".

Ragionando secondo un criterio letterale, non sembrerebbe sussistano elementi ostativi ad includere le lavanderie a gettoni tra le attività dirette alla produzione di servizi.

Tale argomentazione di tipo letterale è stata utilizzata anche dalla Direzione Interregionale Toscana, Sardegna e Umbria dell'Agenzia delle Dogane, che ha ritenuto le lavanderie a gettoni come attività dirette alla produzione di servizi e come tali assoggettate all'accisa ridotta.

Del resto, tale inclusione non pare contraddire la finalità della previsione dell'aliquota agevolata, funzionale sia alla riduzione dei costi di determinate attività (in considerazione dei costi sostenuti per la loro organizzazione ed il loro espletamento) sia alla loro incentivazione.

All'argomento letterale e a quello teleologico pare aggiungersene anche uno di tipo sistematico – evolutivo: nella legislazione vigente, infatti, si registra una progressiva estensione dell'ambito di applicazione di diverse norme anche alle lavanderie a gettoni. E' il caso, ad es., dell'inclusione delle lavanderie a gettoni tra le tipologie di attività che possono essere iniziate (analogamente ad altre attività) previa presentazione di una semplice segnalazione di inizio attività (s.c.i.a.), per effetto di quanto disposto dal comma 1 bis introdotto nell'art. 79 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", nonché dell'estensione alle lavanderie a gettoni dell'obbligo della comunicazione in via telematica dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 avente ad oggetto "Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23".

L'amministrazione doganale locale ha ritenuto, tuttavia, che non sussistessero elementi nuovi per operare un'inclusione delle lavanderie a gettone tra i soggetti destinatari dell'accisa ridotta sugli usi del gas naturale.

Questo Difensore civico dissente dalla posizione della locale Agenzia doganale e rileva come sarebbe opportuna una definizione di tale questione a livello centrale anche per evitare disparità di trattamento a seconda dell'ambito territoriale di esercizio dell'attività.

ES 13.10.2021